

IL COMUNE DI COLOGNO MONZESE IMPONE CONTRIBUTI ILLEGITTIMI PER IL RICOVERO DEI GENITORI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E IL FIGLIO RISCHIA IL DISSESTO ECONOMICO

*Questo articolo è stato predisposto per segnalare ai lettori di Prospettive assistenziali le notevoli difficoltà frapposte dagli enti pubblici (nel caso in esame il Comune di Cologno Monzese) agli utenti e alle organizzazioni di tutela dei legittimi interessi dei cittadini che richiedono semplicemente la corretta e tempestiva attuazione delle legge vigenti. Nella vicenda presa in esame, e non ancora conclusa, l'interessato è stato costretto a versare la non indifferente somma non dovuta di euro 50mila. Da notare che fin dal 1942, anno di entrata in vigore del vigente Codice civile, gli enti pubblici non potevano sostituirsi al soggetto bisognoso nella richiesta degli alimenti. Infatti l'articolo 438 stabiliva e stabilisce che «gli alimenti possono essere richiesti **solo** da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento».*

Inoltre va osservato che i Comuni si sono arbitrariamente sostituiti alla magistratura in merito alla definizione dell'importo attribuito ai parenti tenuti agli alimenti, in quanto il 3° comma dell'articolo 441 dello stesso Codice civile così si esprime: «Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze».

Rileviamo altresì che è assai probabile che le somme sottratte ai cittadini dai Comuni e dagli altri enti pubblici in base all'illegittima applicazione dei sopra citati articoli 438 e 441 del Codice civile siano superiori a quelle carpite da ladri e truffatori.

Infine ricordiamo ancora una volta che finora nessun Parlamentare e nessun Sindaco ha avanzato riserve sul fatto che per tutte le prestazioni assistenziali non erogate dal settore dell'assistenza sociale (ad esempio, contributi economici ai nuclei familiari in difficoltà per il pagamento dell'affitto, assegnazioni degli alloggi dell'edilizia popolare, integrazione al minimo delle pensioni contributive) mai viene fatto riferimento ai congiunti non conviventi.

Inoltre, vengono praticate riduzioni anche consistenti per il pagamento delle rette agli asili nido e delle scuole materne, nonché per i soggiorni di vacanza di minori e di anziani senza che venga valutata la situazione finanziaria dei parenti tenuti agli alimenti. Si tratta di scelte da noi ritenute corrette in quanto orientate ad assicurare l'autonomia economica dei nuclei familiari e la loro non dipendenza dai congiunti non conviventi.

Per quanto concerne i sussidi di disoccupazione e quelli relativi alla cassa integrazione, le erogazioni sono disposte senza far riferimento né ai redditi dei congiunti conviventi, né ai patrimoni degli interessati: anche in questi casi si tratta di procedure da noi valutate positivamente.

LA VICENDA DI COLOGNO MONZESE

A causa dell'insorgere di patologie gravemente invalidanti il figlio Giovanni (non è il suo vero nome) è costretto a chiedere che i propri genitori (il padre nato nel 1926 e la madre nel 1932) fossero curati in una struttura residenziale socio-sanitaria.

Per il ricovero dei genitori, disposto il 6 agosto 2003, il Comune di Cologno Monzese ha preteso il versamento di euro 106.170,00 per il periodo agosto 2003-dicembre 2006, corrispondente a mensili euro 3.660,00 (1). Da notare che i redditi annui dei due ricoverati erano i seguenti: euro 5.460,00 (pensione percepita dal padre nel 2005) ed euro 1.580,00 per l'affitto di un alloggio della casa di loro proprietà sita a Poggio Imperiale (Foggia). Dunque, mentre l'importo annuo dei loro redditi era di 7.040,00 euro, l'esborso richiesto

ammontava a 43.920,00 euro. Il valore dell'immobile, certificato da una perizia asseverata dell'8 marzo 2004, era di euro 77.250,00.

Anche a seguito dell'intervento del nostro Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, la retta mensile a carico dei genitori del signor Giovanni è stata ridotta a euro 1.740, meno della metà dell'importo precedente (2). Assumendo come riferimento il suddetto importo, risulta che il Comune di Cologno Monzese ha preteso ben 55.700,00 euro in più di quanto stabilito dalle leggi vigenti.

Di fronte alle richieste avanzate dal Comune, il figlio è stato costretto a vendere l'immobile in cui i suoi genitori erano vissuti prima di trasferirsi a Cologno Monzese (3).

Le devastanti conseguenze della mancanza di informazioni scritte

Come succede quasi sempre nei casi in cui viene contestata la richiesta di contributi economici ai congiunti degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti e dei soggetti con handicap in situazione di gravità, gli amministratori ed i funzionari avanzano spesso pretesti di vario genere per tentare di giustificare i motivi in base ai quali, in violazione alle leggi vigenti, vengano richiesti agli assistiti e/o ai loro parenti versamenti non dovuti.

Da questa vicenda, analoga a numerose altre, emergono le numerose difficoltà che si incontrano nelle iniziative volte alla tutela dei diritti dei soggetti deboli e dei familiari coinvolti.

Questi ultimi, pressati dalle esigenze indifferibili dei loro congiunti malati e non autosufficienti, sulla base delle informazioni fuorvianti ad essi fornite (4), sono spesso costretti a subire ingiustizie e soprusi.

Le inconsistenti e contraddittorie argomentazioni del Comune di Cologno Monzese

1. Preso atto della vicenda del signor Giovanni, descritta dall'interessato nel corso della trasmissione "Racconti di vita" (Rai, 8 aprile 2007), il Csa scrive in data 11 aprile 2007 al Sindaco di Cologno Monzese deplorando che il Comune «*non abbia ancora dato attuazione all'articolo 25 della legge 328/2000 e ai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 in base ai quali gli enti pubblici non possono pretendere alcun contributo economico dai parenti conviventi o non conviventi con gli assistiti, qualora si tratti di ultrasessantacinquenni non autosufficienti o di persone con handicap in situazione di gravità*».

2. In risposta alla lettera di cui sopra, il dott. Pierino Rossini, dirigente dell'Area interventi sociali, risponde in data 3 maggio 2007 che «*il caso oggetto della trasmissione televisiva è in fase di istruttoria*» e che le norme citate dal Csa «*non stabiliscono in alcun modo la totale gratuità della prestazione e non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile*».

3. Nella replica del 15 maggio 2007 il Csa, dopo aver espresso stupore per il fatto che «*il dirigente dell'Area interventi sociali del Comune di Cologno Monzese non conosca ancora la normativa vigente per quanto concerne l'articolo 433 del Codice civile*», ricorda che «*in base all'articolo 438 del Codice civile "gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento"*» e che «*come dovrebbe essere ovvio, il termine "solo" indica che gli alimenti non possono essere richiesti da soggetti diversi dall'interessato o dal suo tutore o dall'amministratore di sostegno*».

Il Csa precisa che «*per eliminare ogni dubbio in merito il 6° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000, precisa che "le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del Codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente le prestazioni sociali agevolate"*».

Nella stessa lettera il Csa rammenta che «*ai sensi dell'articolo 441 del Codice civile, nel caso di disaccordo tra colui che richiede gli alimenti e la persona chiamata a corrisponderli, compete esclusivamente all'autorità giudiziaria ogni decisione al riguardo*».

Da quanto sopra citato il Csa sostiene che «*il Comune che si sostituisse all'interessato nella richiesta degli alimenti ai congiunti dell'assistito e ne definisse l'importo, compie due violazioni delle leggi vigenti*».

Ciò premesso il Csa ribadisce le richieste avanzate nella precedente lettera (cfr. il punto 1).

4. Alla sopra citata lettera del Csa risponde il 18 maggio 2007 il già nominato dottor Pierino Rossigni, che dopo aver asserito «*di non avere mai sostenuto che il Comune sia direttamente legittimato all'azione per gli alimenti*», tira in ballo la normativa della Regione Lombardia affermando quanto segue: «*Resta il fatto che ai sensi dell'articolo 4, comma 82 della legge regionale della Lombardia n. 1 del 2000 "gli utenti sono tenuti a concorrere alla copertura del costo dei servizi secondo le determinazioni dei Comuni, i quali si rivalgono sui soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi del Codice civile, nel caso di insufficienza di reddito da parte dell'utente medesimo"*».

5. Il riferimento ad una normativa regionale in materia di contributi economici, presente in molte leggi regionali nonostante l'evidente violazione della Costituzione, costringe il Csa a replicare con una nota del 29 maggio 2007 in cui si fa presente che le sopra citate disposizioni della Regione Lombardia non possono essere ritenute valide in quanto contrastano nettamente con l'articolo 23 della Costituzione in base al quale «*nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*», la cui emanazione compete esclusivamente al Parlamento.

6. A questo punto non intervengono più il Sindaco e il Dirigente dell'area interventi sociali, ma l'Assessore ai servizi sociali Massimo Verdino, il quale nella lettera del 1° giugno 2007 afferma che «*la questione è assolutamente intricata e non chiara*», riconoscendo quindi implicitamente che il Comune di Cologno Monzese non aveva mai affrontato il problema con i necessari approfondimenti.

7. Nonostante l'ammissione di cui sopra il Sindaco di Cologno Monzese e il Dirigente dell'area interventi sociali in data 25 luglio 2007 scrivono al signor Giovanni e alle sue sorelle una lettera le cui richieste vengono presentate come oggettive e indiscutibili. Viene infatti comunicato che nella seduta del 19 giugno 2007 (e quindi successivamente alla lettera inviata dal Csa all'Assessore Verdino) la Giunta comunale ha ribadito che:

a) «*Le norme che regolano la materia (legge 328/2000, articolo 25; decreto legislativo 109/1998 come modificato dal decreto legislativo 130/2000, articolo 2) stabiliscono che per la determinazione del contributo di cui sopra si deve far riferimento al reddito del richiedente e del nucleo familiare convivente secondo i parametri Isee (Indicatore della situazione economica equivalente)*» (5).

b) «*In caso di reddito insufficiente – ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del decreto legislativo 109/1998 e dell'articolo 433 e seguenti del Codice civile – deve essere verificata la posizione economica e reddituale degli eventuali altri familiari obbligati agli alimenti*» (6).

Inoltre viene affermato che la Conferenza Stato-Regioni avrebbe bloccato l'entrata in vigore delle norme sulle contribuzioni economiche (i già più volte citati decreti legislativi 109/1998 e 130/2000) «*per le conseguenze devastanti che avrebbero potuto avere sulla spesa locale*», come se si trattasse di un argomento valido, mentre è ovvio che detta Conferenza non ha alcun potere di sospendere l'attuazione delle leggi nazionali.

8. Alla suddetta comunicazione del Sindaco e del Dirigente dell'area interventi sociali replica il Csa in data 31 agosto 2007 segnalando fra l'altro che «*il Comune di Torino e molti Consorzi socio-assistenziali della prima e seconda cintura torinese applicano le vigenti norme dal 2000 e non hanno mai sollevato problemi di natura finanziaria*» e osservando che il Comune di Cologno Monzese (e gli altri enti locali inadempienti) poteva risolvere ogni questione con «*l'aumento di qualche centesimo dell'Ici*».

Purtroppo anche in questo caso vi sono numerosi Comuni che quando si passa dalle strumentali affermazioni verbali ai fatti scelgono di non applicare le leggi a favore dei più deboli per poter continuare a favorire i benestanti.

9. A questo punto interviene nuovamente l'Assessore ai servizi sociali del Comune di Cologno Monzese con una lettera indirizzata al Csa in data 10 settembre 2007. Smentendo nettamente quanto sostenuto dal Sindaco e dal succitato Dirigente (cfr. i precedenti punti 2 e 4), l'Assessore Verdino si richiama alla posizione della Regione Lombardia secondo cui, come aveva già precisato il Csa nella nota del 15 maggio 2007 (cfr. il punto 3), la richiesta degli alimenti *«può essere esercitata effettivamente solo dall'alimentando»*.

10. Nella stessa lettera, l'Assessore ai servizi sociali di Cologno Monzese, avendo evidentemente accertato la non applicabilità delle normative citate in precedenza dal Sindaco e dal Dirigente dell'area interventi sociali, segnala al Csa che l'Ufficio del Difensore civico della Regione Lombardia, facendo riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 3629/2004, ritiene ancora applicabile la legge 1580/1931, in base alla quale i Comuni potrebbero rivalersi sui congiunti dell'assistito che non ha corrisposto l'intero ammontare della quota alberghiera.

11. Alla nuova argomentazione avanzata dall'Assessore ai servizi sociali di Cologno Monzese, il Csa replica in data 4 ottobre 2007 rilevando quanto segue:

a) Il riferimento alla legge 1580/1931 è errato in quanto le relative disposizioni sono state abrogate dall'articolo 25 della legge 328/2000 di riforma dell'assistenza che stabilisce quanto segue: *«Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come risulta modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130»*;

b) è vero che la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza 3629/2004 in cui veniva confermata l'applicabilità della legge 1580/1931, ma la problematica presa in considerazione riguardava un ricovero terminato prima dell'entrata in vigore della sopra richiamata legge 328/2000.

12. Tenuto conto che dalla corrispondenza intercorsa emergeva che il Comune di Cologno Monzese non aveva alcuna intenzione di applicare le norme vigenti in base alle quali nessun contributo economico può essere richiesto ai parenti degli assistiti qualora si tratti di ultrasessantacinquenni non autosufficienti (o di soggetti con handicap in situazione di gravità) il Csa chiede l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali. Questi, in data 18 dicembre 2007, informa il Comune di Cologno Monzese che *«per il riconoscimento di prestazioni sociali agevolate a persone con handicap permanente e a soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti (...) le informazioni che possono essere acquisite, ai fini sopra indicati, devono riguardare la situazione economica del solo assistito e non anche quella del nucleo familiare di appartenenza»*.

13. Il Sindaco e il Dirigente dell'area interventi sociali del Comune di Cologno Monzese, in netto contrasto con quanto sostenuto in precedenza da essi stessi e/o dall'Assessore ai servizi sociali, in data 14 gennaio 2008 scrivono al Garante affermando che:

a) *«in caso di reddito insufficiente – ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 109/1998 e dell'articolo 433 del Codice civile – deve essere verificata la posizione economica e reddituale degli altri eventuali familiari obbligati agli alimenti»* (7);

b) il Comune intende sottoporre la questione alla Regione Lombardia per verificare se *«ha modificato o intende modificare il proprio indirizzo interpretativo relativo all'immediata operatività dell'articolo 2, comma 2 ter del decreto legislativo 109/1998»* in cui è previsto che si deve far riferimento esclusivamente alla situazione economica personale dei soggetti con handicap grave e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

14. Alla suddetta lettera il Csa replica il 21 febbraio 2008 manifestando al Sindaco di Cologno Monzese *«vivissimo sconcerto»* in quanto *«anche in questo caso [il Sindaco] utilizza affermazioni del tutto inconsistenti»*. Infatti, prosegue il Csa *«è evidente, contrariamente a quanto da Lei affermato, che il 6° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 109/1998, come risulta modificato dal decreto legislativo 130/2000, stabilisce con una formulazione chiarissima che i Comuni e gli enti pubblici non possono sostituirsi al soggetto interessato per quanto concerne la richiesta degli alimenti. Inoltre è assurdo che una legge non possa essere applicata nei casi in cui non sia stato emanato un decreto*

avente valore meramente amministrativo, tanto più nel caso, previsto dal comma 2 ter dell'articolo 3 del testo unificato dei decreti legislativi sopra indicati, in cui le relative norme, volte a favorire la permanenza del soggetto assistito presso il suo nucleo familiare di appartenenza, sono state emanate da una legge, nel caso in esame dalla 328/2000. In ogni caso, nessun dubbio dovrebbe più esservi sull'applicabilità dei sopra richiamati decreti legislativi, a seguito dell'ottima sentenza del Tar della Lombardia n. 291/2008 che si allega (8). Confidando che Lei non ricerchi altre scusanti per non applicare le disposizioni vigenti in materia di contribuzioni economiche, porgiamo cordiali saluti».

15. Nell'attesa di una risposta alla lettera riportata al punto precedente, il Csa invia al Sindaco di Cologno Monzese fotocopia della sentenza n. 0174 del Tribunale di Lucca in cui viene stabilito che in materia di contribuzioni economiche non si può più far riferimento alla legge 1580/1931, dovendo essere applicati l'articolo 25 della legge 328/2000 ed i decreti legislativi 109/1998 e 130/2000.

16. Alla sopra citata comunicazione il Sindaco di Cologno Monzese e il Dirigente dell'area interventi sociali, non avendo più alcun elemento per contrastare le affermazioni del Csa e quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali, si limitano ad affermare che «il Comune di Cologno Monzese rispetta le leggi dello Stato e della Regione Lombardia».

17. Seguono in data 4 aprile 2008 le precisazioni del Csa con le quali viene messo in rilievo che il Comune di Cologno Monzese non rispetta le leggi dello Stato e cioè i più volte ricordati decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, in vigore da ben otto anni, e nemmeno le prescrizioni del Garante in base alle quali gli enti pubblici non possono richiedere alcuna informazione (nominativi, indirizzi, dati sulla situazione economica, ecc.) sui congiunti degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti e delle persone con handicap in situazione di gravità.

Nella stessa lettera il Csa precisa nuovamente quanto segue:

«1. Poiché l'articolo 23 della Costituzione stabilisce che "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge", legge che ovviamente è di spettanza del Parlamento, le Regioni a statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Bolzano e Trento non hanno alcuna competenza in merito alle contribuzioni a carico degli assistiti e dei loro congiunti, ma devono rispettare le disposizioni nazionali. Pertanto non ha alcuna giustificazione logica la Sua affermazione di restare "in attesa dell'evoluzione legislativa della Regione Lombardia";

«2. Com'è ovvio le competenze legislative in materia di servizi socio-assistenziali, attribuite dalla Costituzione alle Regioni a statuto ordinario e speciale e alle Province autonome di Bolzano e Trento, riguardano esclusivamente le persone che ricevono prestazioni socio-assistenziali e non i loro congiunti».

Inoltre vengono trasmessi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in cui è sancito l'obbligo degli enti pubblici di dare attuazione alle leggi vigenti e si ricorda che nella sentenza del Tribunale di Lucca n. 174/2008 è evidenziato che la legge 1580/1931, che consentiva fino al 31 dicembre 2000 la rivalsa delle spese di ospedalità nei confronti dei ricoverati «che **non** si trovano in condizioni di povertà» (9), non è più applicabile.

18. Segneremo gli eventuali sviluppi della vicenda che, come abbiamo osservato all'inizio di questo articolo, evidenzia gli ostacoli ed i pretesti messi in atto dal Comune di Cologno Monzese, che purtroppo non è l'unico che non vuole rispettare le disposizioni di legge sulle contribuzioni economiche.

(1) Il padre del signor Giovanni è deceduto il 1° novembre 2007 e la madre l'11 febbraio 2008.

(2) Dai dati in nostro possesso il conteggio per il primo anno di ricovero doveva essere il seguente:

| | |
|----------------------------|----------------|
| - redditi pensionistici | euro 5.460,00 |
| - » fabbricati | » 1.580,00 |
| - 20% valore dell'immobile | » 15.450,00 |
| Totale parziale | euro 22.490,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| Somma lasciata ai ricoverati per le loro piccole spese personali (euro 200 x 12) | » 2.400,00 |
| Totale | euro 20.090,00 |
| <i>Euro 20.090,00 : 12 mesi = euro 1.674,00 al mese</i> | |
| Per il secondo anno i dati sono i seguenti: | |
| - redditi pensionistici | euro 5.460,00 |
| - » fabbricati | » 1.580,00 |
| - 20% valore dell'immobile euro 77.250 – 15.450 (già dedotti l'anno precedente) | » 12.360,00 |
| Totale parziale | euro 19.400,00 |
| Dedotto quote spese personali | » 2.400,00 |
| Totale | euro 17.000,00 |
| <i>Euro 17.000,00 : 12 mesi = euro 1.417,00 al mese</i> | |

Da tener presente che l'immobile è stato venduto il 20 giugno 2005 e che pertanto da tale data non si deve più tener conto dei redditi del fabbricato.

(3) Nel caso di possesso di un bene immobile non abitato dalla persona ricoverata, i decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 stabiliscono il conteggio annuo del 20% del loro valore. Mentre i Comuni devono tenere conto di detto importo, dovrebbe essere evidente la necessità di concedere un tempo ragionevole per la vendita, sempre che si tratti di una misura inevitabile. A nostro avviso i Comuni dovrebbero prendere in considerazione l'opportunità di concedere un'adeguata rateizzazione qualora lo consiglino le esigenze dei ricoverati e dei loro congiunti.

(4) Si noti che – fatto a nostro avviso di estrema gravità – i soggetti interessati i servizi sanitari e sociali non forniscono mai informazioni scritte né sul diritto degli anziani cronici non autosufficienti alle cure sanitarie e socio-sanitarie, che devono essere assicurate senza limiti di durata, né in merito ai relativi obblighi economici.

(5) Ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 ter dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, nei riguardi degli assistiti ultrasessantacinquenni non autosufficienti o con handicap in situazione di gravità deve essere evidenziata «*la situazione economica del solo assistito*».

(6) Come già evidenziato in precedenza il 6° comma dell'articolo 2 del testo unificato dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 sancisce esattamente il contrario di quanto ribadito dalla Giunta del Comune di Cologno Monzese. Infatti detto comma è così redatto: «*Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma del Codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata*».

(7) In realtà, come è stato rilevato in precedenza, le norme citate dal Sindaco e dal Dirigente dell'area interventi sociali sanciscono l'esatto contrario di quanto da essi sostenuto, e cioè che l'ente pubblico non può sostituirsi all'interessato nella richiesta degli alimenti, come ha fra l'altro è previsto dal Codice civile (cfr. l'articolo 438) fin dal 1942.

(8) Le parti più importanti della sentenza del Tar della Lombardia n. 291/2008 sono riportati sul n. 161, 2008 di *Prospettive assistenziali*.

(9) Cfr. l'articolo "La sconcertante applicazione della legge 1580/1931 concernente le contribuzioni economiche a carico dei parenti degli anziani cronici non autosufficienti", *Ibidem*, n. 161, 2008.